OGGETTO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONCERNENTI L’AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO NEL PORTO DI ARBATAX

# Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

VISTA la Legge 28.01.1994, n.84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 04.08.2016 n.169 “*Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84*";

VISTO l'art.6, c.4, lett. a), della citata Legge 84/94, che affida all'Autorità di Sistema Portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;

VISTO l’art.8, c.3, lett. m) della citata Legge 84/94, che attribuisce al Presidente il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.284 del 14.07.2021 di nomina del Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO l’art. 4, c. 2, del D.L. 10.09.2021 n. 121, convertito in Legge 09.11.2021, n.156, con cui è stato incluso, nella circoscrizione territoriale di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il Porto di Arbatax;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n.19 del 02.11.2021, con la quale, sentito l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, sono stati deliberati, in ottemperanza alle disposizioni procedimentali indicate nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 8 del 26.02.2019, i confini della circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale della Sardegna per quanto concerne il predetto porto, successivamente comunicati al Ministero vigilante per l’approvazione;

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n.6 del 01.02.2022, con la quale questa Autorità ha esteso al Porto di Arbatax le disposizioni del *“Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna”*, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n.30 del 30.12.2018, modificato e integrato con Delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 30.11.2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per la disciplina e l’uso del Porto di Arbatax, pubblicato con Ordinanza n. 28/2016 del 14.05.2016 e successiva modifica di cui all’Ordinanza n. 23/2018 del 03.04.2018;

PREMESSO CHE:

* l’art. 5 della legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., rubricato “*Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale*”, ha previsto che il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale, composto dal Documento di programmazione strategica di sistema e dei piani regolatori portuali di ciascun porto;
* il predetto articolo prevede, inoltre, che nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale, l'ambito e l'assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, come individuate nel documento di programmazione strategica di sistema, quali quelle destinate alle attività commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all'attività cantieristica, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate;
* nelle more dell’approvazione dei predetti strumenti pianificatori, la conformità urbanistica ed edilizia per quanto concerne le concessioni demaniali marittime in scadenza e dei nuovi interventi proposti da coloro che intendono svolgere attività nelle aree demaniali del Porto di Arbatax deve essere necessariamente valutata secondo il Piano Regolatore Portuale vigente;
* tuttavia, l’attuale realtà portuale è caratterizzata dalla presenza di numerose attività, essenziali all’operatività del porto, in parte difformi dalle previsioni dello strumento pianificatorio vigente;
* le predette concessioni demaniali marittime, alla scadenza, non potrebbero essere rinnovate, non potendo, l’Amministrazione, procedere a rilasciare concessioni demaniali marittimi per usi difformi dalle previsioni degli strumenti pianificatori vigenti;
* per le attività conformi al suddetto Piano Regolatore Portuale vigente potrebbe esservi la necessità di modificazioni per adeguarle alla nuova pianificazione, che dovrà indicare con maggior dettaglio le macrozone, individuando le aree che possono essere assentite in concessione nonché quelle destinate a viabilità, verde pubblico, parcheggi, etc.
* per la predisposizione, l’adozione e l’approvazione del Documento di Programmazione Strategica di Sistema e del successivo nuovo Piano Regolatore Portuale si rende necessario un periodo di tempo valutabile in più anni;
* il D.Lgs. 04.08.2016, n. 169, concernente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28.01.1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, c. 1, lett. f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 nonché le nuove Linee Guida per la redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale, di cui al provvedimento n. 16562 del 08.06.2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, non consentono varianti generalizzate ai Piani Regolatori Portuali vigenti ma solamente varianti localizzate e adeguamenti tecnico-funzionali;
* l’art. 5 comma 2- bis della legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., prevede che, nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, è valutata con priorità la finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

* stante le pessime condizioni in cui versa la banchina di riva del Porto di Arbatax a suo tempo interdetta con Ordinanza n. 03/2014 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, questa Autorità ha proceduto ad affidare gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, i cui spazi retrostanti possono essere destinati allo svolgimento delle attività ivi previste;
* l’Ente sta procedendo ad effettuare i necessari controlli al fine di valutare le condizioni strutturali del Molo di Ponente, a suo tempo interdetto con Ordinanza n. 46/2015 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax ed eseguire gli eventuali interventi che si renderanno necessari per la piena funzionalità dello stesso;
* l’Autorità ha inoltre affidato l’esecuzione dei lavori per il ripristino dell’ormeggio ro-ro sulla testata del Molo di levante, danneggiato a causa dell’impatto della nave Bithia nell’agosto 2020, il cui intervento si è reso ormai indifferibile ed urgente in quanto l’ormeggio della nave ro-ro alla radice del Molo di Levante comporta, a causa delle dimensioni delle navi, un parziale impedimento alla movimentazione dei mezzi nautici dalla Darsena militare, destinata alle Forze di Polizia, Capitaneria e servizi nautici e che, per i suesposti motivi, la Banchina di Levante – radice non potrà essere più utilizzata per l’ormeggio di navi ro-ro;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

VISTO il Piano Regolatore Portuale vigente del Porto di Arbatax, approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1963 con voto n. 653 del 18 aprile 1963 e successiva variante approvata con voto n. 622 del 16.12.1981;

PRESO ATTO che il predetto Piano non ha previsto la nautica da diporto, di fatto già presente nel Porto di Arbatax e, in particolare, nella zona della Darsena cantieristica e che, inoltre, rientra tra le attività previste nei porti ai sensi dell’art. 4 comma 3;

VISTO il Documento di Programmazione Strategica di Sistema di cui all’art. 5 della legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., in corso di approvazione, che ha, tra l’altro, riorganizzato le aree portuali per ridurre le interferenze tra le varie attività, migliorando la sicurezza portuale e prevedendo, nel contempo, le funzioni portuali turistiche e da diporto;

RITENUTO di dover stabilire delle norme transitorie che consentano lo svolgimento di attività che già insistono nell’ambito portuale, realizzando le condizioni per il loro sviluppo senza predeterminare dei vincoli all’attuazione della futura pianificazione;

RITENUTO opportuno utilizzare, a tal fine, lo strumento dell’Ordinanza, che consenta di realizzare il suindicato obiettivo nel breve periodo e comunque, fino all’approvazione dei nuovi strumenti pianificatori;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_, concernente le disposizioni transitorie concernenti l’amministrazione del demanio marittimo nel Porto di Arbatax;

# O R D I N A

Articolo 1

Nelle more dell’approvazione dei nuovi strumenti pianificatori del Porto di Arbatax, le concessioni demaniali marittime saranno rinnovate e rilasciate in base alla conformità al Piano Regolatore Portuale vigente (ALLEGATO N. 1) ed alle vocazioni portuali previste nel Documento di Programmazione Strategica di Sistema (ALLEGATO N. 2) in corso di predisposizione, nel rispetto dei seguenti criteri:

1. nel caso in cui l’attività sia conforme alle previsioni del Piano Regolatore Portuale vigente e sia prevista anche tra le vocazioni portuali previste nel Documento di Programmazione Strategica di Sistema in corso di predisposizione, la durata delle concessioni demaniali marittime sarà commisurata al tempo necessario per l’ammortamento degli investimenti da parte del concessionario e per l’equa remunerazione del capitale investito, come risultanti dal piano economico-finanziario, fermo restando l’esigenza di non restringere eccessivamente la libera concorrenza;
2. nel caso in cui l’attività non sia conforme alle previsioni del Piano Regolatore Portuale vigente ma sia prevista tra le vocazioni portuali previste nel Documento di Programmazione Strategica di Sistema in corso di predisposizione, le concessioni demaniali marittime avranno una durata massima di 6 anni, tempo stimato per l’adozione, approvazione ed attuazione della nuova pianificazione; rientrano nel presente punto le concessioni demaniali marittime concernenti gli spazi che, allo stato attuale, risultano sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico e che, ai sensi dell’art. 5 comma 2- bis della legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., possono essere destinati ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509;
3. nel caso in cui l’attività sia conforme alle previsioni del Piano Regolatore Portuale vigente ma non sia prevista nel Documento di Programmazione Strategica di Sistema in corso di predisposizione, le concessioni demaniali marittime avranno una durata massima di 6 anni, tempo stimato per la predisposizione, approvazione ed attuazione della nuova pianificazione, fermo restando che, alla scadenza, le stesse non potranno essere rinnovate;
4. nel caso in cui l’attività sia difforme dalle previsioni del Piano Regolatore Portuale vigente e non sia prevista nel Documento di Programmazione Strategica di Sistema in corso di predisposizione, le concessioni demaniali marittime non potranno, alla scadenza, essere rinnovate.

Articolo 2

Il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime avverrà nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. nella fattispecie di cui al punto a) dell’art. 1, potranno essere realizzate opere sia di facile che di difficile rimozione, così come definite dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2001,
2. nella fattispecie di cui ai punti b) e c) dell’art. 1, potranno essere realizzate esclusivamente opere di facile rimozione, così come definite dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2001;
3. la realizzazione delle opere, sia di facile che di difficile rimozione, sarà autorizzata solamente nel caso in cui non venga compromessa la funzionalità portuale e l’uso pubblico delle opere portuali;
4. l’investimento dovrà essere ammortizzato nel periodo di validità della concessione;
5. le opere da realizzare non dovranno compromettere futuri e diversi sviluppi che potranno essere indicati in sede di redazione della nuova pianificazione;
6. potranno essere più favorevolmente valutati gli interventi che prevedono la riqualificazione di aree degradate con costi a carico del concessionario nonché l’erogazione dei servizi valutati di maggiore interesse per l’utenza ai fini dello sviluppo delle attività previste nella zona;
7. gli interessati dovranno assumere l'impegno di rimuovere tutte le eventuali attrezzature funzionali al provvisorio uso dell'area senza condizionamenti per le successive trasformazioni della stessa e senza aver nulla a pretendere; a tal fine, dovrà essere presentata apposita dichiarazione attestante che il periodo di validità della concessione demaniale marittima è congruo per il recupero dell’investimento e che, al termine della concessione, le aree occupate verranno sgomberate con oneri a carico del concessionario e senza alcuna pretesa di rimborso e/o indennizzo.

Articolo 3

Resta fermo che le esigenze di *safety, security* e funzionalità portuale prevalgono sui criteri di cui ai precedenti articoli e, pertanto, non potranno rilasciate concessioni demaniali marittime in contrasto con dette esigenze.

Articolo 4

La presente Ordinanza è pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Tortolì e, permanentemente, sull’Albo Pretorio e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Massimo DEIANA

L’addetto: Carlo Costa

Il Dirigente Area Tecnica-Sud: Ing. Sergio Murgia

Il Direttore DVP: Dott. Giovanni F. Sechi

Il Segretario Generale: Avv. Natale Ditel